

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. (D.P.R. 249/1998).

Il Liceo Artistico Paritario "San Giuseppe", in sintonia con quanto stabilito nel D.P.R. n°249 del 1998 (statuto degli studenti e delle studentesse), tramite una commissione formata da due docenti, due genitori e due alunni, elabora un regolamento d'Istituto che comprende sia i diritti degli alunni che i doveri e prevede un organo di garanzia interno eletto annualmente.

TITOLO I

DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art.1. In consonanza col disposto dell'art.2 del D.P.R. n°249 del 24 giugno 1998, la Scuola si impegna a favorire una valida e articolata formazione culturale nel pieno rispetto dell'identità personale di ciascun alunno.

Per il perseguimento di detto obiettivo, è diritto degli studenti formulare proposte, sviluppare temi liberamente scelti, realizzare iniziative didattico-culturali.

Art.2. In armonia con le inalienabili esigenze della libertà di insegnamento, gli studenti hanno diritto al pieno ed esclusivo rispetto delle loro convinzioni e della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. A nessun docente è lecito ledere, sia pure verbalmente, la personalità umana e culturale.

Art.3. Agli studenti è garantita l'informazione sulle norme e decisioni che regolano la vita scolastica.

E' compito del dirigente e dei docenti renderli partecipi di tutte le scelte di programmazione.

All'inizio dell'anno scolastico i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti e ai loro genitori la programmazione didattica annuale, gli obiettivi didattici individuati dal consiglio di classe, i criteri di valutazione.

Art.4. In caso di decisioni che abbiano rilevante influenza sull'organizzazione della scuola, gli studenti hanno diritto ad esprimere le loro opinioni mediante apposita consultazione.

Art.5. Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva di ciascuna fase del suo iter formativo. E' suo diritto essere sottoposto a ripetute verifiche orali e scritte nel corso delle scansioni quadrimestrali.

Art.6. I docenti sono obbligati a comunicare al termine di ciascuna prova la valutazione assegnata alle verifiche orali. Per quanto riguarda le prove scritte, la valutazione deve essere notificata entro una settimana dal loro svolgimento.

Art.7. In caso di inosservanza delle predette norme da parte dei docenti, gli studenti o i loro genitori, ne danno comunicazione al dirigente scolastico, perché ripristini l'osservanza del diritto leso.

TITOLO II

DIRITTO DI RIUNIONE

Art.1. Gli studenti hanno diritto di svolgere mensilmente un'assemblea di classe della durata di due ore. L'autorizzazione deve essere chiesta dai rappresentanti di classe, mediante formale ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data prevista.

L'assemblea di classe va tenuta in giorni della settimana diversificati ed utilizzando ore di disciplina diverse. Compatibilmente con la disponibilità dei locali, è consentito tenere mensilmente una seconda assemblea in orario extrascolastico. Ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 a detta assemblea possono assistere il dirigente o un suo delegato e i docenti che lo desiderano.

La vigilanza, comunque, sarà assicurata dai docenti che avrebbero dovuto tenere lezione nella classe interessata.

Art.2. Per un regolare svolgimento dell'assemblea d'Istituto, gli studenti devono predisporre un apposito ordine del giorno, da inviarsi per approvazione al capo di Istituto. Gli argomenti da discutere in assemblea mireranno all'approfondimento dei problemi inerenti alla scuola ed alla società civile e comunque connessi con la loro formazione umana e culturale; restano esclusi da possibile discussione gli argomenti che comportino violazione di norme giuridiche.

L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza degli studenti.

L'ordine del giorno deve essere presentato al dirigente con un anticipo di almeno cinque giorni. Il dirigente è tenuto a verificare i requisiti di legittimità della richiesta.

L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, munito del visto di autorizzazione del dirigente, sarà affisso all'albo della scuola per notificazione agli studenti e alle famiglie. Il dirigente ha potere di intervento in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art.3. I genitori degli studenti possono tenere assemblee di classe o d'Istituto fuori dall'orario delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali scolastici e previo accordo con il dirigente.

I rappresentanti nei consigli di classe possono costituire un comitato dei genitori dell'Istituto.

Per un regolare funzionamento, l'assemblea, nella sua prima riunione, deve darsi un regolamento che sarà trasmesso in visione al Consiglio d'Istituto.

In relazione alla disponibilità dei locali e al numero dei partecipanti, la riunione potrà articolarsi in assemblee di classi parallele.

A tutte le assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente e i docenti che lo desiderano.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art.1. Comportamento degli alunni in classe durante le lezioni e nei cambi d'ora.

In classe, durante le lezioni gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, mantenere il silenzio, prestare attenzione alla lezione, partecipare se è opportuno, senza chiasso, né disordine, essere dotati del materiale scolastico necessario, non sporcare o danneggiare le suppellettili, l'uso del cellulare non è consentito, ma può essere concesso dal docente, in caso di uso scorretto del cellulare si procede al ritiro temporaneo del dispositivo (in casi particolari può essere riconsegnato ai genitori). Le infrazioni saranno punite con richiamo verbale, nota scritta, sospensione o risarcimento del danno.

I festeggiamenti in classe, di onomastici e compleanni, sono permessi solo durante l'intervallo, previo avviso. La pulizia dell'aula è a cura degli alunni. In caso di inadempienza, non saranno più permessi festeggiamenti.

Nei cambi di ora, gli allievi devono aspettare il docente in classe, senza schiamazzare o dare fastidio alle classi vicine.

Art.2. Assenze, Ritardi, Uscite Anticipate.

1. La porta è chiusa 10 minuti dopo l'orario di ingresso.
Gli alunni ritardatari oltre i 10 minuti, muniti di giustificica, per non disturbare le lezioni, sono ammessi in classe solo alla fine dell'ora. Gli alunni senza giustificica, sono ammessi in classe, sempre alla fine dell'ora, con l'obbligo di esibire la giustificica il giorno seguente.
Indipendentemente da quanto sopra esposto **NON SI POSSONO SUPERARE PIU' DI TRE RITARDI A TRIMESTRE**.
Qualora fossero superati i suddetti ritardi ingiustificati, gli studenti saranno ammessi a scuola **SOLO ACCOMPAGNATI DA UN TUTORE/GENITORE**, verrà comunque considerato il rendimento scolastico dello/a studente/studentessa fermo restando che la scuola si riterrà libera di adottare i provvedimenti disciplinari del caso.
2. Le assenze, i ritardi e i permessi di uscita anticipata, sono giustificati **esclusivamente** sull'apposito libretto che ogni genitore avrà cura di ritirare all'inizio dell'anno scolastico.
3. Il docente della prima ora annoterà sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificica dell'assenza dell'alunno da parte del genitore.
4. Le uscite anticipate potranno avvenire, su richiesta del genitore, **solo** alla fine dell'ora di lezione.
5. Gli alunni maggiorenni, qualora la famiglia ne faccia esplicita richiesta in Presidenza, si possono giustificare anche da soli.
6. Gli alunni che al controllo mensile avranno totalizzato un numero di assenze pari o superiore al 15% del monte ore mensile, potranno essere esclusi dalla partecipazione di visite guidate, viaggi di istruzione e progetti di Istituto, **dall'Organo di Garanzia**, su segnalazione del Consiglio di classe.

Art.3. Le uscite dall'aula.

Le uscite per andare al bagno non saranno permesse nella prima e nella quarta ora. Nelle altre ore saranno consentite ad un alunno alla volta per classe. L'alunno uscito, dovrà rimanere fuori dall'aula lo stretto necessario comunque mai più di 5 minuti (per permettere anche agli altri alunni di accedere ai servizi). Tali regole potranno avere deroghe solo in casi particolari da valutare dall'insegnante.

Durante le uscite dall'aula, sarà responsabile della sorveglianza il personale ausiliario. Se un alunno torna in aula da una normale uscita dopo più di 5 minuti, concessi come massimo, il ritardo sarà annotato sul registro di classe, perché gli insegnanti delle ore e dei giorni successivi si regolino di conseguenza. Se il ritardo è notevole o evidentemente voluto per sottrarsi alla lezione, può essere punito con opportuni provvedimenti da parte del consiglio di classe.

Sono assolutamente vietati gli assembramenti immotivati degli alunni nei corridoi o negli atri in orario di lezione o nei cambi di ora.

Gli alunni potranno uscire per recarsi in segreteria solo durante l'intervallo o al termine delle lezioni (la segreteria aperta fino alle ore 15).

Art.4. Gli ingressi in aula da parte di alunni delle altre classi.

Alunni di altre classi potranno entrare in aula solo nei primi 5 minuti di lezione. E' vietato far circolare nelle classi materiale cartaceo: manifesti, volantini, giornali o altro se non autorizzato dalla dirigenza scolastica.

Art.5. Le assenze collettive.

Dopo un'assenza collettiva arbitraria, tutti gli alunni, per poter rientrare in classe, dovranno portare la giustificica dei genitori. Qualora l'istituzione scolastica lo ritenga opportuno, potranno essere convocati i genitori. Le assemblee di classe fissate per tali giorni verranno perse.

Art.6. Il comportamento durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Se il comportamento di una classe o di un alunno è gravemente manchevole per qualche aspetto (assenteismo, danneggiamento, aggressività, disobbedienza, ecc.) quella classe o quel alunno potrà essere escluso dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione.

Gli alunni, per tutta la durata dell'escursione, sono tenuti ad un comportamento corretto ed al rispetto degli orari. E' fatto divieto assoluto di chiasso, danneggiamenti e scherzi pericolosi, o in ogni modo passibili di rimostranze o denunce da parte di terzi, specie durante le ore notturne, di ubriachezza o uso di sostanze che modificano l'equilibrio mentale. La sanzione può comportare la sosta in albergo ed il rinvio a partecipare ad altre attività programmate.

Art.7. L'abbigliamento degli alunni.

Gli alunni sono liberi di vestirsi come vogliono, purchè in modo consono all'ambiente educativo e rispondente a criteri di sobrietà ed igiene.

Art.8. Comportamento degli alunni durante l'intervallo.

Durante l'intervallo, gli studenti non devono uscire dal perimetro della scuola, affacciarsi alle finestre e lanciare oggetti, praticare le scale antincendio, correre, schiamazzare, spingere o fare giochi pericolosi, sporcare aule e corridoi con i residui delle merende, abbandonarsi ad effusioni amorose poco confacenti alla scuola.

Durante l'intervallo, gli insegnanti dell'ora precedente vigilano nelle proprie classi e nelle aule adiacenti. Altrove gli alunni sono sotto il controllo del personale ausiliario e degli insegnanti liberi, autorizzati ad agire come se tutti gli alunni dell'Istituto fossero alunni delle proprie classi. Il mancato rispetto delle regole comporterà sanzioni individuali.

Art.9. Sanzioni.

Le sanzioni previste dal regolamento, in caso di mancato rispetto delle regole, sono: ammonizione scritta, comunicazione alla famiglia, allontanamento dalla scuola. Esse sono ispirate al principio della riparazione del danno e quindi l'alunno ha la possibilità di riparare tramite attività a favore della comunità scolastica.

Art.10. Ente responsabile della disciplina.

L'organismo incaricato di far rispettare il Regolamento di disciplina è il Consiglio di classe che opera su iniziativa del coordinatore. Il coordinatore, mese per mese, terrà un conteggio, su appositi registri di: assenze, ritardi, ed uscite anticipate. L'elaborazione dei dati sarà a cura della figura responsabile del Regolamento, che riferirà al Dirigente Scolastico.